Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2023
www.fedlex.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Termine per la raccolta delle firme: 4 ottobre 2024

Iniziativa popolare federale «Sì alla sicurezza dell'approvvigionamento medico»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,
esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sì alla sicurezza dell'approvvigionamento medico», presentata il 14 marzo 2023;
dopo che il 9 marzo 2023 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive;
visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976[1] sui diritti politici;
visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978[2] sui diritti politici,
decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sì alla sicurezza dell'approvvigionamento medico», presentata il 14 marzo 2023, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP[3]) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

1 RS **161.1**
2 RS **161.11**
3 RS **311.0**

2. L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:

    1. Blankart Rudolf, Thunstrasse 99, 3074 Muri bei Bern
    2. Boonen Georg, Seehofstrasse 1A, 8592 Uttwil
    3. Burkard Peter, Via Vigna 9B, 6877 Coldrerio
    4. Cahen Alain, Schlierenstrasse 17, 8142 Uitikon
    5. Dupraz Anne, Route des Deux-Villages 89A, 1806 Saint-Légier-La Chiésaz
    6. Faller Andreas, St. Jakobs-Strasse 25, Postfach 135, 4010 Basel
    7. Jenny René, Route de Corserey 4, 1745 Lentigny
    8. Kessler Margrit, Parkstrasse 14, 9450 Altstätten
    9. Koch Andreas, Rebenweg 28, 8917 Oberlunkhofen
    10. Lutz Nicolas, Archivstrasse 15, 3005 Bern
    11. Martinelli Enea, Lärchenweg 13, 3800 Matten bei Interlaken
    12. Müller Adrian, Chaseren 2, 8816 Hirzel
    13. Niemack Ernst, Chriesimatt 24, 6340 Baar
    14. Peter Christian, Rebstock 11, 6332 Hagendorn
    15. Plattner Marcel, Schafrüti 3, 3374 Wangenried
    16. Ray Didier, Steckbornerstrasse 27, 8535 Herdern
    17. Schmid Lorenz, Dreinepperstrasse 14M, 8708 Männedorf
    18. Sidjanski Malesa, Via Poggiolo 10C, 6948 Porza
    19. Sigg Frank Babette, Höhenweg 23, 8302 Kloten
    20. Stahl Jürg, Haldlerstrasse 8, 8311 Brütten
    21. Sulger Büel Evelyne, Rheinweg 47, 8264 Eschenz
    22. Tschan Andreas, Paradiesstrasse 96, 4102 Binningen
    23. Vecellio André, Egligenstrasse 10, 8638 Goldingen

3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Sì alla sicurezza dell'approvvigionamento medico» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Andreas Faller, St. Jakobs-Strasse 25, casella postale 135, 4010 Basilea e pubblicata nel Foglio federale del 4 aprile 2023.

21 marzo 2023

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Iniziativa popolare federale «Sì alla sicurezza dell'approvvigionamento medico»

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale[4] è modificata come segue:

Art. 117c[5] Sicurezza dell'approvvigionamento medico

[1] La Confederazione crea le necessarie condizioni quadro volte a evitare una penuria di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante. A tale scopo prende provvedimenti per:

a. promuovere in Svizzera la ricerca, lo sviluppo e la fabbricazione di agenti terapeutici importanti e garantire il rapido accesso dei pazienti a tali agenti terapeutici;

b. assicurare la tenuta e la gestione di sufficienti scorte di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante nonché delle loro materie prime di alta qualità, remunerando in modo adeguato le imprese incaricate a tal fine;

c. assicurare, in collaborazione con l'estero, catene di fornitura affidabili di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante;

d. assicurare lo smercio ordinato e sostenibile di agenti terapeutici importanti in tutte le regioni del Paese;

e. assicurare la dispensazione decentralizzata di agenti terapeutici importanti, comprese la consulenza e l'assistenza specialistiche.

[2] Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 1, la Confederazione e le sue organizzazioni non agiscono in qualità di fornitori di beni o servizi; sono fatte salve le situazioni di emergenza in cui l'economia non è in grado di provvedere autonomamente all'approvvigionamento di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante.

4 RS **101**

5 La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.